

Ecc.ma Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria

Atto d'appello

per Romeo Paolo avverso la sentenza n. 9/2000 emessa in data 12 ottobre 2000 dalla Corte d'Assise di primo grado di Reggio Calabria, che condannava l'imputato per il reato di cui all'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4 e 6° comma c.p., concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni cinque di reclusione, dichiarando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per la durata della pena.

A partire dal 1993 – fin da quando il sostituto procuratore nazionale antimafia aveva richiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'allora deputato avvocato Paolo Romeo – si contesta all'imputato di « *avere fatto parte, in qualità di dirigente», di un'associazione mafiosa, « finalizzata al compimento di delitti (in particolare omicidi in danno delle cosche avversarie, traffico di stupefacenti e altro), al controllo del territorio, al controllo di attività economiche pubbliche e private, al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici all'aggiustamento di processi» ... e in definitiva « acquisire e mantenere il controllo di attività economiche pubbliche e private ».*

Tale associazione avrebbe **f a t t o capo**, nel tempo, alle cosche De Stefano e Tegano sino al 1991 e successivamente alla struttura unitaria di vertice denominata *COSA NUOVA*, fatto – reato contestato al capo F18 nel procedimento Olimpia 1. Non può esservi dubbio alcuno che l'associazione della quale farebbe parte l'avvocato Romeo è un “ente” diverso e distinto dalle 20 associazioni contestate nel procedimento n.46/93 RGNRDDA, c.d. *Olimpia 1*, e da tutte le numerose associazioni di stampo mafioso contestate dal 1982 in avanti nella provincia di Reggio Calabria.

Gli apporti dei soci sono da considerarsi come condotte inscindibili ed orientate allo “scopo sociale”, consistente nel *progetto politico criminoso*. Tale progetto **farebbe capo**, negli anni 70 alla cosca De Stefano, intesa come gruppo criminale unitario della zona di Archi, dal 1986 alla cosca Tegano, ritenuta un troncone dell'originaria cosca De Stefano, e dal 1991 a Cosa Nuova.

In sostanza l'avvocato Romeo non è imputato di avere fatto parte in qualità di dirigente della cosca De Stefano o della cosca Tegano o di *Cosa Nuova* ma di partecipazione a una diversa associazione, con sue specifiche finalità, e con associati i quali non costituiscono l'insieme dei componenti delle tre diverse associazioni con cui, nel tempo, l'associazione *de qua* ha avuto esclusive sintonie. Se così non fosse avremmo comodamente trovato l'avvocato Romeo imputato dei reati previsti nel capo F10 ed F18.

Va precisato che il PM all'udienza del 31.05.2000, contestando il nuovo capo H2, ha chiarito di non avere inteso modificare [ovvero cambiare, mutare in parte o completamente, l'originario capo di imputazione] ma di avere inteso specificare o meglio indicare in modo distinto e particolare temi ed episodi sui quali si dovrebbe sostenere l'originario impianto accusatorio che resta immutato. Il PM in sostanza mantiene l'oggetto della imputazione ovvero i fatti in essa contenuti ma intende specificarne alcuni da lui ritenuti maggiormente conducenti.

Il *thema probandum* è dunque quello di individuare concretamente l'esistenza di una siffatta associazione, costituita nel 1970 ed ininterrottamente operante sino al 21 giugno 1993 e, successivamente, di individuare il contributo fornito dal “*dirigente*”, e non dal semplice associato o contiguo, avvocato Paolo Romeo alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Ebbene la sentenza non si fa carico di dimostrare l'esistenza della associazione descritta al capo di imputazione H2 ma solo di « *...provare l'appartenenza (in posizione di vertice) del Romeo al sodalizio criminoso De Stefano-Tegano* ».

Gli episodi specificati dal PM si caratterizzano per la mancanza del carattere di determinatezza ad eccezione della vicenda Freda per la quale, tuttavia, non vi è stata una sentenza di condanna per l'ipotizzato reato di favoreggiamento.

La sentenza ritiene che improbabili ed incerti episodi, peraltro scollegati, possano costituire la base di un percorso inferenziale conducente a provare la responsabilità dell'avvocato Romeo.

Nella motivazione della sentenza non vi è più traccia dell'entità superiore, di quella pericolosa, autonoma struttura associativa portatrice di un ambizioso progetto politico, facente capo ad una parte della ndrangheta ed infine collegata con Cosa Nuova, ma soltanto la *semplice* cosca De Stefano-Tegano, con la quale – e non già con l'entità definita al capo H2 – l'avvocato Romeo avrebbe nel tempo interagito.

Vanamente la motivazione tenta di provare la colpevolezza dell'avvocato Paolo Romeo sulla base di una serie di comportamenti considerati in sé, in quanto essi potrebbero essere rivelatori della partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso solo a condizione che siano sincronizzati con altre condotte poste in essere con o da altri associati e che tutti siano sorretti dalla comune volontà di raggiungere l'obiettivo sociale. Il fine e l'interesse che li sottende deve essere il fine e l'interesse della associazione cui Romeo è accusato di avere aderito.

Senza il “progetto politico”, insomma, quegli episodi non possono più considerarsi rivelatori della partecipazione all'associazione, ma, se lo fossero, come autonome ipotesi di concorso nel reato al di fuori degli scopi sociali dell'associazione.

L'episodio Freda, ad esempio, o sottende un progetto politico comune oppure le stesse condotte vanno valutate come ipotesi di favoreggiamento personale in capo a quanti le hanno poste in essere, da Romeo a Barreca Filippo, da Paolo De Stefano ad altri.

La stessa vicenda riguardante il Principe Valerio Borghese del 1969-70 e il progetto di colpo di Stato o è scaturito da una adesione della cosca De Stefano oppure i singoli comportamenti di taluni degli associati appartengono alla sfera della personale responsabilità dei singoli.

Si vuole sostanzialmente affermare che la costruzione accusatoria del reato p. e p. dall'art.416 bis del c.p. posta a carico di Romeo deve necessariamente avere come presupposto la esistenza di un ente associativo avente un programma politico criminale. Pertanto o resta in piedi l'ipotesi originaria di una sovrastruttura facente capo a ... oppure si deve assumere che la cosca De Stefano abbia avuto una connotazione diversa da quella consacrata in numerose sentenze.

Certamente non può resistere l'acrobazia processuale tentata dalla Corte che non ritiene essere più l'oggetto della prova la esistenza della struttura associativa con un

progetto politico criminale (così come peraltro, in modo anche sistematico, veniva collocato nella rubrica del procedimento “*Olimpia I*” il capo di imputazione H2 nel capitolo denominato “*La politica della ndrangheta*”), mentre continua a ritenere che Romeo è un affiliato della ‘*ndrangheta* sin dal 1967 e che tutte una serie di condotte personali ed autonome successive siano indicative della sua permanenza in tale sodalizio.

Ponendo in tali termini il problema, il nodo centrale del processo finisce per essere costituito dalla prova sull’avvenuta affiliazione di Romeo.

Se Romeo non fosse un militante della ‘*ndrangheta* verrebbe meno la chiave di lettura di tutti gli episodi esaminati che andrebbero visti e valutati in un’altra luce.

Un’altra paradossale conseguenza di tale impostazione del processo è che da una parte vi è la cosca De Stefano con i suoi problemi quotidiani (omicidi, estorsioni, droga, armi etc.) che annovera tra i propri vertici l’avvocato Romeo il quale però non si occupa di queste vicende dell’associazione ma di tanto in tanto pone qualche suo problema personale alla cosca ovvero chiede sostegni per le storiche iniziative eversive della destra prima, per la sua carriera politica dopo e, successivamente, per coronare il sogno separatista della divisione dell’Italia in tre Stati. Il tutto per trent’anni in cambio di niente. Il tutto, sempre per trent’anni, da solo senza il coinvolgimento di nessun altro soggetto istituzionale o politico.

Non vi è dubbio che gli elementi di prova raccolti in oltre quattro anni di istruttoria dibattimentale sono stati indicati e forniti dalle parti, accusa e difesa, ed ammessi dalla Corte, nella ottica dei fatti contenuti nell’originario capo di imputazione e certamente avrebbero avuto forme e contenuti diversi ove fossero stati raccolti in un diverso quadro di riferimento accusatorio.

Osservando la situazione sopra delineata sotto altro profilo, deve ritenersi profondamente minata l’attendibilità dei collaboratori i quali hanno profuso ogni sforzo per accreditare l’originario capo di accusa. Il narrato – tutto teso a dimostrare l’esistenza dell’entità superiore e ad illustrare il progetto politico-criminale – diviene palesemente incongruente con la nuova interpretazione dei fatti operata dalla Corte.

In proposito sorgono serie questioni circa la possibilità di applicare il principio della “frazionabilità” della chiamata allorquando le dichiarazioni appaiono logicamente inscindibili.

Lauro, Barreca, Gullà, Albanese e quant’altri si sono cimentati a costruire l’ipotesi del “pluralismo associativo” e quindi dell’entità superiore inventando superlogge massoniche costituite da Freda, stragi ed attentati voluti dalla eversione e dalla criminalità; agende rinvenute e sottratte nel *caveau* della Cassa di Risparmio con nomi di mezza Reggio che “contava”, Servizi Segreti e Massoneria che attraverso Zamboni e Saccà promuovono la fuga di Freda, resi ancora più suggestivi dalla ipotesi del tesoro dei nazisti nascosto in una galleria del Monte Soratte, l’intervento dei Servizi Segreti di mezzo mondo impegnati nella fuga di Freda, progetti separatisti per dividere l’Italia in tre Stati, ruoli, connivenze e condotte delittuose quanto calunniose attribuite all’avvocato Romeo, laddove si dovesse, nei fatti, ritenere tutto ciò infondato, in definitiva, se si accerta che i collaboranti hanno mentito su questioni fondamentali e tra loro intrinsecamente e logicamente connesse, devono essere ritenuti inattendibili e sul piano della credibilità generale, e sul piano della attendibilità oggettiva del loro narrato.

Pur importanti e fondamentali che siano gli anzidetti rilievi, sono sempre

secondari al fatto che viene ipotizzata l'appartenenza di Romeo, nel 1970, ad una associazione di stampo mafioso denominata cosca De Stefano-Tegano, che all'epoca sicuramente non esisteva.

Risulta dai numerosi processi che il gruppo De Stefano, radicato territorialmente ad Archi, si costituisce con l'inizio della prima guerra di mafia, peraltro sino ad allora (1974) il gruppo dominante era quello di Domenico Tripodo radicato in San Giovanni di Sambatello ed all'epoca ad Archi non erano certamente i De Stefano, ancora molto giovani, ad avere il controllo mafioso del territorio.

Entrando comunque nel merito della vicenda, emerge dagli atti processuali e soprattutto dalla copiosa documentazione acquisita (atti di numerosi procedimenti penali, inchieste antiche e recenti, sentenze e quant'altro) una contraddizione di fondo tra la tesi accusatoria e la mancanza di qualsiasi apparente coinvolgimento dell'avvocato Romeo nei delitti riferibili all'associazione (si è detto: omicidi, traffico di droga, estorsioni, controllo di attività economiche pubbliche e private ecc.). E la contraddizione appare senz'altro ancor più eclatante laddove si consideri il ruolo di primo piano che vorrebbe essere attribuito all'imputato.

E' sicuramente contraddittorio sostenere che l'avvocato Romeo sia un dirigente – e cioè un capo – dell'associazione e non sapere indicare un qualche episodio di coinvolgimento nei delitti-fine della stessa associazione; ma è soprattutto incongruo non riuscire a spiegare l'assenza di vantaggio economico a favore dell'imputato, la cui situazione patrimoniale è davvero al di sopra di ogni sospetto, né spiegare l'assenza di condotte dell'imputato dirette a produrre vantaggi all'associazione.

Non si comprende, in definitiva, per quale ragione un professionista si porrebbe alla guida di una pericolosa (in certo senso anche per chi ne entra a far parte) cosca mafiosa, se poi rinunziasse a trarne quei profitti che alla fin fine costituiscono l'humus, il collante, la forza unificante all'interno di ogni organizzazione criminale.

Non è sufficiente dire, pertanto, che in atti vi è una pluralità di chiamate che si riscontrano reciprocamente, in quanto tali dichiarazioni, prima di tutto, devono essere sottoposte a un giudizio di attendibilità intrinseca, valutazione questa che riguarda, anzitutto, la congruità del racconto al cospetto delle risultanze obiettive del processo.

In sostanza, dire che un certo numero di c.d. "pentiti" accusa – concordemente o meno, per come si approfondirà nel prosieguo – l'avvocato Romeo di partecipazione a un'associazione mafiosa non è sufficiente, se non viene prima verificata la congruenza narrativa anche in rapporto ai fatti oggettivamente accertati. L'ipotesi accusatoria, cioè, deve essere – tra le possibili conclusioni alternative – l'unica in grado di rispecchiare i fatti e di spiegarli secondo razionalità. A ben vedere, non basta neppure dire che una dichiarazione accusatoria è coerente in sé e per sé, perché un racconto può benissimo sembrare coerente e non essere vero. La storia fatta propria dall'accusa deve essere autorizzata dai fatti e deve anche fornire una lettura coerente dei fatti stessi. In sostanza, l'ipotesi accusatoria deve essere coerente e plausibile, proprio perché verosimile, e rispecchiare l'ordine normale delle cose. Il giudizio sulla coerenza di un'ipotesi dipende dalla sua capacità di offrire una spiegazione, la più ragionevole, dei fatti alla stregua dell'esperienza sociale e del senso comune.

Non si può certo dire che la sentenza impugnata abbia almeno tentato di operare una lettura dell'ipotesi accusatoria complessiva rapportandola ai fatti acquisiti al

giudizio. Qualora i primi giudici lo avessero fatto, sarebbero giunti a conclusioni opposte alla decisione appellata.

La sentenza manca di indicare su quali elementi certi fonda il convincimento della esistenza di un patto tra più persone fisiche attorno ad un progetto politico eversivo snodatosi, tra alterne vicende e con diverse sembianze, per oltre trenta anni. Manca di indicare le connessioni esistenti tra i singoli episodi (golpe Borghese, rivolta di Reggio, attentati dinamitardi, fuga di Freda , tentativi di colpi di Stato, progetti separatisti) e le connessioni tra le plurime condotte degli associati tese a realizzare l'evento tipico che costituisce l'associazione criminale.

L'unica persona fisica imputata del reato associativo previsto al capo H2 è l'avvocato Romeo. E' come se egli si fosse associato con una entità astratta che talora ha le connotazioni della ndrangheta, altre volte quella dei Servizi Segreti o della massoneria. Non vi sono coimputati altri soggetti politici vuoti della eversione di destra o del sistema politico e partitico reggino, della criminalità, della massoneria o dei servizi segreti. D'altronde la ricostruzione dei fatti, costipati in una ottica colpevolista, poteva essere formulata soltanto così; diversamente si sarebbe inevitabilmente incorsi tra le maglie inconciliabili di storie autonome e diverse che riguardano i vari sistemi di poteri ed i diversi referenti. Così facendo si è potuto evitare di storicizzare i fatti, di datare eventi e fenomeni rendendo apparentemente possibile la costruzione di ipotesi sorrette da elementi sganciati da coordinate spazio-temporali.

Una siffatta impostazione realizza una superficiale congruenza narrativa che disancorata dallo spazio e dal tempo diventa una favola, se si vuole un romanzo ma non certamente una coerente lettura di eventi sintonizzati con fatti storicamente accertati e documentati.

La difesa ha voluto così offrire alla Corte una puntuale storia personale e politica dell'imputato sicchè ciascun elemento di prova, inquadrato in un preciso contesto storico, poteva essere valutato più compiutamente, al fine di comprendere la sua più consonante adesione alle contrapposte versioni dei fatti offerti dall'accusa e dalla difesa.

La Corte non ha tenuto in alcuna considerazione la produzione difensiva. Delle dichiarazioni dei collaboratori sono utilizzate soltanto quelle parti che riguardano l'esame svolto dall'accusa. Tutto il resto è come se non fosse stato acquisito al fascicolo del dibattimento. L'esame dei testi della difesa anch'essi ignorati più che disattesi. Le numerose sentenze definitive prodotte dalla difesa ed acquisite dalla Corte, nelle quali sono consacrate pezzi di verità processuali su fatti e circostanze diversamente raccontate dai collaboratori, di fatto, è come se fossero state completamente espulse dal processo.

La valutazione delle chiamate di correo provenienti dai vari "collaboratori", nella motivazione della sentenza appellata, è incentrata sul criterio del c.d. "riscontro incrociato". La sentenza, infatti, rileva anzitutto che « secondo la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, alle dichiarazioni in esame va riconosciuto valore e dignità di prova e non di mero indizio », per ribadire, sempre citando la giurisprudenza di legittimità, che i c.d. "riscontri" non sono predeterminati per legge e, quindi, possono essere di qualsiasi tipo e natura, e per concludere, infine, che « gli altri elementi di prova che confermino le dichiarazioni del collaboratore possono consistere in dichiarazioni di ulteriori collaboratori che si riscontrino a vicenda ».

Poste queste premesse, la Corte di prime cure ha formato il proprio convincimento – almeno così appare alla difesa – su una elementare quanto ingannevole

evidenza, e cioè la mancanza di prove di un presunto “**c o m p l o t t o**” ai danni dell’imputato e, quindi, dell’impossibilità di spiegare come mai un numero consistente di collaboratori, di diversa estrazione, abbia accusato l’imputato.

La presenza in una sentenza di un’affermazione di tale tenore appare davvero singolare valendo essa a sostenere l’inversione dell’onere della prova, volendosi porre a carico dell’imputato l’esigenza di dimostrare l’esistenza del “complotto”. Il che, in definitiva, considerando l’improbabilità di rinvenire, tra gli atti delle inchieste penali, gestite dagli inquirenti non certo con l’intervento e col controllo dei difensori, le prove di come un collaboratore possa essere venuto in contatto con altri o di come si sia potuto suggestionare, equivarrebbe a porre l’imputato in una pretestuosa condizione di sottoposizione a prove precostituite quanto indiscutibili.

Non si può omettere di ricordare, poi, che nella maggior parte dei processi c.d. di mafia non è eccezionale che a carico dell’imputato la prova consista in una pluralità di chiamate e, se si dovesse porre a carico degli imputati la prova dell’esistenza di un “complotto”, nessuno di questi processi potrebbe concludersi con verdetti favorevoli alla difesa.

L’esperienza di questa lunga stagione di processi ci ha insegnato che l’apparente convergenza di più chiamate di correo nei confronti di un imputato di associazione mafiosa può nascondere molte insidie, a prescindere dalla prova, che nessuno può essere obbligato a fornire, che i collaboratori si siano messi d’accordo tra loro per accusare un innocente.

Possono essere moltissimi i condizionamenti, mille le sfumature, che possono indurre un collaboratore a “parlare” di un determinato “personaggio” pubblico, come è ad es. l’avvocato Paolo Romeo.

Quel che conta è il contenuto effettivo del racconto, o dei racconti; la verosimiglianza, la congruità delle dichiarazioni.

La sentenza appellata è assolutamente carente sul piano della valutazione dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, sottoposte direttamente al “riscontro incrociato”, prima ancora di fornire i criteri del (presunto) giudizio provvisorio di attendibilità oggettiva.

I Giudici di prime cure, in effetti, hanno ritenuto di avere risolto il problema dell’esame dell’attendibilità intrinseca delle chiamate, procedendo a un rapido riconoscimento dell’attendibilità generale – che è tutt’altra cosa rispetto all’attendibilità intrinseca oggettiva, cioè la credibilità delle “chiamate” – dei vari dichiaranti, sostenendo (p. 13) che, « a parte il caso di Izzo Angelo », « alcuni di essi hanno già ottenuto da parte dei locali uffici giudiziari in taluni processi (non in tutti ma è ovvio che ogni procedimento presenta proprie peculiarità e caratteristiche) positiva verifica della loro attendibilità ». La sentenza appellata fa quindi riferimento alla generica “capacità” dei collaboratori, sebbene appartenessero a diversi clan, di apprendimento di notizie sul conto di Romeo, essendo la ‘ndrangheta un fenomeno unitario ed essendo l’imputato accusato proprio di appartenere a tale unitaria organizzazione seppure più specificamente alla “cosca De Stefano-Tegano”.

Ciò premesso, e non senza attribuire ancor maggiore rilevanza alla circostanza che « non risulta che alcuno dei collaboratori avesse particolari motivi per accusare il Romeo » (p.14), la sentenza si limita a elencare una breve sintesi delle varie chiamate per poi sottoporle a reciproco confronto.

Tale metodo di valutazione delle chiamate va sicuramente censurato, in quanto il giudice non può saltare uno dei passaggi dello schema indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cfr. SU, Marino) e procedere, omissis, alla verifica esterna delle dichiarazioni prima di averle sottoposte ad approfondito esame sul piano dell'attendibilità intrinseca.

La valutazione dell'attendibilità intrinseca delle chiamate deve essere tanto più approfondita in quanto si proceda poi alla verifica esterna delle stesse mediante l'utilizzazione del criterio del riscontro incrociato.

E' infatti evidente che, in caso contrario, ci si ritrova di fronte al noto fenomeno della "circolarità della prova", ossia a una palese elusione del potere-dovere di verifica dell'attendibilità della prova.

Soffermandosi sui requisiti dei riscontri estrinseci, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che essi devono consistere in elementi esterni alla dichiarazione, certi ed univoci.

In particolare, è stato evidenziato che:

i riscontri debbono, comunque, consistere in elementi, fattuali e/o logici (Cass. Sez. IV sent. n. 6343 del 1998, ric. Avila G. e altri);

l'elemento assunto come riscontro non deve presentare carattere di ambiguità, risolvibile utilizzando come sostegno il dato probatorio da riscontrare: la necessità che la chiamata in correità sia confortata da elementi esterni rifiuta ogni ragionamento circolare e tautologico (Cass. Sez. VI sent. n. 27 del 1996, ric. Castiglia);

"il riscontro esterno (...) non può che consistere in un dato di fatto autonomo rispetto alla chiamata e accertato, la cui correlazione logica con la dichiarazione accusatoria ne rafforzi la attendibilità" (Cass. Sez. I sent. n. 16464 del 1990, ric. P.M. in proc. Andraous ed altri).

La valutazione degli elementi processuali di verifica esterni alla chiamata deve riguardare elementi certi, e non soltanto opinabili o congetturali, e di contenuto logico idoneo ad esplicitare la funzione di verifica, nel senso che essi devono riguardare la posizione del chiamato quale autore del reato che gli viene addebitato. (Sez. I, sent. n. 2247 del 20-09-1990 (ud. del 05-07-1990), Tonello (rv 185364).

La condizione perché un dato possa essere suscettibile di utilizzazione come riscontro estrinseco, confermativo dell'attendibilità delle accuse formulate dal correo, è la sua certezza, nel senso che deve trattarsi di un elemento esterno sicuro; ai fini della prova occorre inoltre che detto elemento, oltre che certo, sia anche univocamente interpretabile come conferma dell'accusa. (Sez. I, sent. n. 1657 del 31-10-1990 (ud. del 11-06-1990), Guarneri (rv 185596).

Le plurime dichiarazioni accusatorie, le quali, per poter essere reciprocamente confermate, devono mostrarsi convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti (nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza) e specifiche (nel senso che la cosiddetta convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite). Sez. II, sent. n. 7437 del 09-06-1999 (cc. del 30-04-1999), Cataldo (rv 213845).

E devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto

materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la cosiddetta convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. Sez. II, sent. n. 3616 del 20-03-2000 (ud. del 17-12-1999), Calascibetta (rv 215558).

Ancora più approfondita avrebbe dovuto essere la verifica dell'attendibilità del racconto dei dichiaranti, in questo caso, dove ci si trova al cospetto di collaboratori la cui attendibilità globale resta, malgrado le mere affermazioni di principio della sentenza, tutta da verificare.

Come già si è ricordato, la sentenza fa riferimento alla « positiva verifica della loro attendibilità » in alcuni processi, salvo aggiungere che « è ovvio » che tale positiva verifica non si sia registrata in tutti i processi, ma guardandosi bene di approfondire tale preoccupante affermazione. Si fa riferimento ad alcuni processi che riguardano Lauro, Barreca e Ielo.

Orbene, a proposito dei primi due collaboratori, che poi sono quelli che maggiormente si sono profusi in dichiarazioni variegata e immaginifiche si sono registrate varie sentenze che hanno loro negato ogni attendibilità.

La sentenza appellata fa riferimento al processo per l'uccisione di De Stefano Paolo, dimenticando però che Lauro è stato clamorosamente smentito dal collaboratore Lombardo, in quella occasione teste oculare del delitto, in merito alla colpevolezza di una persona che la dichiarazione di Lauro aveva contribuito a fare (ingiustamente, alla luce delle nuove prove) assolvere.

Anche in relazione al processo Ligato è risultato, anche grazie alle successive acquisizioni in grado di appello, che i due pentiti storici, Lauro e Barreca, avevano mentito (valga per tutte la clamorosa assoluzione degli imputati originariamente da essi accusati: Quattrone, Palamara, Nicolò e Battaglia). Risulta dagli atti dei processi "Olimpia 1" e "Olimpia 3" che Barreca ha addirittura nascosto agli inquirenti la propria responsabilità e quella del fratello Vincenzo Barreca, e, cosa ancor più grave, di avere una causale personale nel delitto.

L'esito del processo "Olimpia 1" non ha certo "consacrato" l'attendibilità di Lauro e Barreca (ma neppure di Iero può dirsi certificata l'attendibilità: V. il suo "Memoriale", le farneticanti notizie date sul "terzo livello" rivelatesi frutto di concertazioni con tale altro pseudo-collaboratore, tale Marinelli). Su oltre 500 richieste di rinvio a giudizio, circa 100 persone sono state a vario titolo condannate dalla Corte di Assise d'Appello. Lo stesso Barreca, che era imputato solo d'aver avuto parte in un traffico d'armi, è stato assolto, mentre Lauro è stato prosciolto anche dal reato di strage per il disastri ferroviario di Gioia Tauro, nonostante la sua confessione; per non parlare dei politici (Aloi, Meduri e altri, chiamati in causa da Lauro per tale presunto attentato, ed altri fatti, e mai pervenuti alla fase del giudizio davanti a un Tribunale).

Ma sono tante le sentenze che la Corte di prime cure ha ignorato, sebbene ritualmente acquisite agli atti del processo. Si può citare, ad es., la sentenza del Tribunale di Messina che ha assolto il Presidente Giacomo Foti (alla cui motivazione si

fa rinvio per il giudizio di sostanziale inattendibilità di Lauro e Serpa); la sentenza della Corte d'Appello di Roma (e la corrispondente sentenza della Suprema Corte di Cassazione) che ha condannato Filippo Barreca per calunnia nei confronti del Presidente Giuseppe Viola; la sentenza che ha condannato per calunnia Serpa; le sentenze di condanna per calunnia di Albanese; la sentenza della Corte d'Assise d'Appello sul delitto del Giudice Nino Scopelliti; la sentenza della Corte d'Assise sullo "Scopelliti 2", che ha dichiarato completamente inattendibile Giacomo Lauro; la sentenza della Corte d'Assise d'Appello su delitto di Antonio Macrì (episodio ritenuto fondamentale secondo la ricostruzione dei fatti operata dal PM nell'inchiesta "Olimpia 1" della quale il presente procedimento costituisce uno stralcio, laddove vengono considerate intrinsecamente inattendibili le dichiarazioni di Giacomo Lauro, anche sotto il profilo della inverosimiglianza della sua vantata capacità di apprendimento di notizie di tale importanza dalla voce di un boss della levatura di Paolo De Stefano (Cfr. al riguardo anche la sentenza Foti); la sentenza del GIP riguardante il presunto omicidio dell'ing. Romano, dove vengono riportati giudizi illuminanti sulla incapacità dei pentiti c.d. storici, ecc. Ci sono poi centinaia di pagine di verbali di procedimenti connessi acquisiti ai sensi dell'art. 238 dai quali risulta che Lauro e Barreca hanno certamente mentito con riguardo al ruolo dagli stessi occupato in seno all'organizzazione mafiosa di appartenenza.

E' sicuramente falso, infatti, che Barreca fosse intraneo al "clan De Stefano", nei cui confronti anzi lo stesso nutriva malanimo e sentimenti di rivalità.

Così come, d'altro canto, è stato lo stesso Lauro, nel corso dell'esame cui si è finalmente sottoposto nel processo "Olimpia 1" davanti alla Corte d'Assise d'Appello, che ha ammesso di avere avuto un ruolo di importanza molto al di sotto di quanto si era in precedenza accreditato nella c.d. "seconda guerra di mafia".

Analoghe osservazioni, circa la dubbia capacità di apprendimento di notizie su un personaggio quale avrebbe dovuto essere l'avvocato Romeo (cui si attribuisce un ruolo appartato e quasi segreto in seno all'organizzazione criminale), possono farsi per gli altri collaboratori via via aggregatisi a Lauro e Barreca, i quali rimangono le principali fonti di accusa, come Iero Paolo (memorabili i suoi contrasti con altro collaboratore "eccellente", quel Giuseppe Lombardo che ha spiazzato anche Lauro sulla ricostruzione del delitto De Stefano) come Franco Pino, come Magliari, come Albanese Giuseppe, come Gullà.

Personaggi, tutti questi, sui quali non interessa esprimere – anche per la modesta rilevanza delle loro propalazioni – un giudizio di inattendibilità globale, i quali tuttavia non possono riscuotere una fiducia incondizionata, salva ovviamente la verifica, interna ed esterna, delle loro narrazioni.

Ognuna di tali dichiarazioni deve essere sottoposta al vaglio dell'attendibilità intrinseca, prima di essere utilizzata a mo' di reciproco riscontro insieme alle altre.

Né la sentenza avrebbe potuto glissare letteralmente sul problema delle incongruità rilevate nelle dichiarazioni accusatorie facendo ricorso al generico assioma secondo cui possono sussistere smagliature e discrasie anche di un certo peso, le quali starebbero anzi a dimostrare la "genuinità" delle chiamate e l'assenza di preventivi accordi.

E' opportuno ricordare che la valutazione approfondita dell'attendibilità intrinseca « ha funzione di escludere che l'operazione induttiva di responsabilità, da

compiere verificando la conferma esterna alle dichiarazioni di cui all'art. 192/3 C.P.P. vigente, sia frutto di inavvertita suggestione di concordanze apparenti della rappresentazione con le emergenze di genere del reato. La priorità attribuitale, nello svolgimento dialettico della motivazione, risponde all'esigenza di rendere intelligibile la consequenzialità del ragionamento di prova, in ragione dei criteri adottati, di cui è necessario dar conto, secondo la regola generale di cui al primo comma dello stesso articolo. Ma l'esigenza strettamente logica, implicata dal risultato di prova della chiamata in reità o correità, può essere soddisfatta anche dopo la verifica delle altre acquisizioni. Difatti da queste può conseguire la conferma o il superamento di giudizio provvisorio di attendibilità intrinseca. Proprio perciò, l'esistenza di eventuali riscontri esterni non consente *per sé* l'affidamento al mezzo, se non se ne tragga la conferma che la chiamata in correità o reità non è inficiata intrinsecamente, e cioè se la stessa acquisizione esterna non serva ad escludere il dubbio di credibilità del dichiarante o di affidabilità oggettiva della sua narrazione. Pertanto ***se il riscontro consiste in una dichiarazione incrociata, e questa presenti analoghe carenze intrinseche, la coincidenza delle versioni invece di diradare il dubbio, può accrescerlo irrimediabilmente*** » [Sez. V, 11.2.1999, dep. 18.3.1999, n. 293, Pres. Pandolfo, Rel. Rotella, P.G. Cedrangolo diff., ric. Bastone e altro].

Le contraddizioni rilevate dalla difesa sono di rilevanza tale da scalfire la credibilità dell'intera dichiarazione.

Anche del criterio della "frazionabilità" della testimonianza la sentenza appellata non ha fatto un uso corretto. E' infatti possibile la valutazione frazionata delle chiamate in reità o correità, ma in tal caso « le dichiarazioni su cui fare affidamento devono essere scindibili, e cioè indipendenti sul piano strutturale e logico da quelle inattendibili, inversamente risultando anch'esse inutili, per quanto rispondenti ad altre acquisizioni certe del processo. E la conferma o riscontro deve concernere proprio gli elementi di novità che la dichiarazione apporta, laddove la certezza altrimenti acquisita non abbisogna del suo contributo » [CFR. Sez. V n. 293/99, già citata].

Nel caso dell'appellante, non possono essere quindi considerate « vere e proprie chiamate in correità » quelle dichiarazioni *de relato* provenienti da soggetti militanti in organizzazioni diverse e addirittura avversarie della "cosca De Stefano-Tegano", a cui l'appellante è accusato di appartenere, e quindi non può applicarsi la regola secondo la quale le loro conoscenze deriverebbero da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune.

Tali dichiarazioni, in realtà, dovrebbero essere valutate con i criteri propri dell'informazione fornita da un estraneo all'associazione e non come vere e proprie chiamate in correità [Cfr. in proposito: Cassazione penale sez. VI, 29 aprile 1997, n. 655, Siniscalchi A: « In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso la dichiarazione proveniente da un appartenente ad una famiglia mafiosa secondo la quale un soggetto è inserito nell'altra associazione contrapposta, rivale della propria, e svolge per essa funzioni di controllo del territorio, sebbene debba essere valutata con i criteri propri dell'informazione fornita da un estraneo e non come chiamata in correità, costituisce un indizio consistente nei confronti della persona indicata, ma non sufficientemente grave da giustificare l'adozione di una misura restrittiva. Infatti l'attribuzione a taluno della qualità di appartenente ad associazione di stampo mafioso, per assumere il carattere di indizio "grave", deve essere accompagnata da concreti

elementi di fatto e di condotta, idonei a storicizzare l'accusa. In caso contrario detta affermazione si riduce ad un mero giudizio soggettivo »].

Né può superarsi il dato dell'appartenenza dei dichiaranti a cosche mafiose diverse, o addirittura avversarie, col ricorso all'affermazione di principio che tutti appartenevano alla 'ndrangheta e che questa debba considerarsi un'organizzazione unitaria. In primo luogo, perché non è provato – anzi è vero il contrario – che la 'ndrangheta è unitaria, a parte l'uso comune di rituali tribali (la puntura, il santino, la copiata ecc.) e di rudimentali regole organizzative (i “locali”, la composizione della “società”, i “gradi” ecc.); in secondo luogo, perché il concetto di unitarietà della 'ndrangheta, per come viene proposto, non sarebbe comunque sufficiente a far sì che l'intera 'ndrangheta possa essere considerata un sodalizio « caratterizzato da un ordinamento su base gerarchica », come espressamente richiesto dal principio giurisprudenziale a cui si intende fare richiamo; in terzo luogo, perché nessuno dei dichiaranti avrebbe rivestito ruoli di vertice all'interno, si badi, non della propria cosca mafiosa, ma della presunta organizzazione unitaria che sarebbe rappresentata dalla 'ndrangheta, il cui organo verticistico sarebbe stato individuato, secondo il capo di imputazione F18) del processo Olimpia, nella c.d. commissione, altrimenti detta “cosa nuova”.

La motivazione della sentenza appellata si concentra principalmente nel tentativo di dimostrare, in primo luogo, la « vicinanza » dell'avvocato Romeo « agli ambienti estremisti di destra », per sostenere, poi, che « la cosca De Stefano-Tegano avesse collegamenti con l'eversione di estrema destra e che per detta attività si servisse del proprio affiliato Romeo Paolo », come starebbe a dimostrare il coinvolgimento, e del Romeo e della cosca De Stefano-Tegano nella c.d. “fuga di Freda”, alla quale vengono dedicate oltre venti pagine.

A prescindere dall'erroneità delle conclusioni a cui perviene la sentenza impugnata con riferimento alla presunta “vicinanza” dell'avvocato Romeo agli ambienti estremisti di destra, e dalla “leggerezza” degli argomenti utilizzati per sostenere che esistessero collegamenti tra la “destra eversiva” e l'associazione criminale facente capo ai fratelli De Stefano (meno che meno alla presunta cosca De Stefano/Tegano, la cui data di costituzione viene fatta risalire all'ottobre 1986, come si desume dal capo di imputazione contrassegnato dalla sigla F10 nel processo “Olimpia” del quale il presente costituisce uno “stralcio”), va evidenziato che il vero *thema probandum* non è il presunto coinvolgimento dell'avvocato Paolo Romeo nella c.d. “fuga di Freda” ma di capire se davvero l'aiuto prestato al Freda fosse espressione di un “progetto politico” attuato dalla cosca mafiosa tramite il proprio adepto Paolo Romeo.

Se anche si dimostrasse che davvero l'avvocato Paolo Romeo – i cui rapporti con Freda sono stati ampiamente spiegati dalla difesa – avesse fornito una qualche forma di aiuto (fornendo ad es. documenti o altro vantaggio) al latitante, ciò non sarebbe sufficiente a provare che l'imputato fosse mosso dall'interesse di attuare il presunto progetto politico, tutto da dimostrare, dell'associazione mafiosa a cui è accusato di appartenere.

La motivazione della sentenza impugnata manca proprio su tale punto cruciale del processo, e si ottunde nell'elencazione dei racconti inverosimili di Lauro sull'attentato al treno di Gioia Tauro (Cfr. p. 25) - fatto da cui lo stesso Lauro è stato prosciolto (!) dalla Corte d'Assise di Palmi -, sul “golpe” Borghese, di Gullà (Cfr. p.

26), Albanese (Cfr, pp.26-27), di Izzo (Cfr. p. 27) – considerato però inattendibile dalle sentenza appellata -, di Dominici, attraverso la deposizione de relato del cap. Giraudo (Cfr, p. 28), riferendo anche della deposizione alquanto ambigua di Pierluigi Concutelli circa un incontro con il latitante Paolo De Stefano.

Nulla di quanto utilizzato dalla sentenza è sufficiente a provare l'effettiva esistenza di un "progetto politico" della mafia calabrese, e della cosca De Stefano-Tegano in particolare, collegata con la destra eversiva, teso a sovvertire l'ordine democratico dello Stato.

Men che meno appare provato il presunto coinvolgimento dell'avvocato Romeo con ambienti della destra eversiva. L'imputato si trovava agli antipodi rispetto a organizzazioni come "Ordine Nuovo" o "Avanguardia nazionale", avendo egli militato in un partito politico presente nel Parlamento italiano come era il MSI che aveva messo al bando le frange extraparlamentari. La sentenza appellata fa obliquo riferimento alla sentenza della Corte d'Assise di Reggio Calabria in data 2 febbraio 1974, che condannava il fratello dell'imputato, Romeo Vincenzo, per eccesso colposo in legittima difesa a seguito dell'omicidio di Dominici Benvenuto, presunto militante di "Avanguardia nazionale", per desumerne la "vicinanza" dell'imputato ad ambienti estremistici di destra, senza accorgersi però che, a ben vedere, quella sentenza dimostra esattamente il contrario di quanto si vorrebbe, perché è pacifico che l'omicidio avvenne a causa dell'aggressione di un "avanguardista" (cioè il Dominici) ai danni del Romeo Vincenzo, che militava invece nel MSI.

La principale censura che la difesa muove alla sentenza consiste proprio nel modo in cui si recepiscono come fatti certi quelli che non sono altro che opinioni soggettive dei dichiaranti, prive di qualsivoglia riferimento concreto e, addirittura, in contrasto con le acquisizioni oggettive.

VICENDA FREDA

La sentenza appellata non avrebbe potuto ignorare che la vicenda Freda, per come viene ricostruita dall'accusa, costituisce la prova evidente delle illecite interferenze tra i collaboranti Lauro e Barreca.

Per come rilevato già dal Tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame della misura coercitiva (annullata per mancanza di gravità degli indizi), è emerso che in sede di indagine Lauro e Barreca, oltre a contraddirsi, ripetevano inspiegabilmente gli stessi errori.

Tale circostanza – rilevata anche dai giudici di Messina nella sentenza FOTI – non può essere spiegata se non come la prova che Lauro orecchiava quel che diceva Barreca per adeguare reciprocamente il loro racconto.

Particolarmente sintomatico è ad es. l'errore che commise Lauro nell'indicare il noto Vadalà Domenico, indicandolo anche col presunto soprannome di "u lupu", come colui presso il quale sarebbe stato condotto il Freda dopo la permanenza in casa Barreca. Quest'ultimo in effetti aveva riferito precedentemente tale circostanza ma aveva indicato tale Vadalà Carmelo.

Evidentemente Lauro, mentre si trovava "ristretto", per così dire, nei locali messigli a disposizione dalla DIA, aveva orecchiato il nome Vadalà, e non avendo compreso che si sarebbe trattato di Carmelo Vadalà, aveva ben pensato di accusare

Domenico Vadalà, soprannominato “u lupu”, nei cui confronti probabilmente nutriva del malanimo (Cfr. non solo le accuse mosse nei suoi confronti, ma soprattutto le risultanze della sentenza e dell’operazione “Tuareg”, relativa alla c.d. “Faida di Botticella”, paese viciniora a Brancaleone, luogo di origine di Lauro).

La circostanza non può spiegarsi con un lapsus di Lauro, in quanto il collaborante ha precisato l’indicazione, aggiungendo che il Freda sarebbe stato consegnato direttamente al fratello di Vadalà Domenico, “veterinario” a Bova. Ma non solo: se si fosse trattato di un errore in buona fede, Lauro avrebbe dovuto insistere sul nome di Domenico Vadalà, mentre, nel corso del successivo interrogatorio, il collaborante ha cambiato versione adeguandosi perfettamente alla versione data dal Barreca.

La storiella di Zamboni e Saccà oscuri emissari dei Servizi Segreti e Massoni, persone potenti, uno ritenuto Generale, l’altro Diplomatico, medico-pediatra, il Barreca, per la prima volta, la introduce nell’interrogatorio del 18-05-93 condotto dal di Macri: *“Tornando alla vicenda Freda ed in particolare alla sua fuga da Catanzaro voglio precisare che ad accompagnare Freda a Reggio Calabria furono il di Zamboni di Modena, medico a Roma ed un generale direttore dell’artiglieria del museo di Gerusalemme in Roma. Questo generale era parente dei fratelli Dante ed Eugenio Saccà,”* Si chiarirà che Saccà non era generale né tanto meno Direttore ma soltanto un impiegato d’ordine presso il museo storico di fanteria in Roma, piazza Santa Croce in Gerusalemme.

Barreca afferma che la circostanza le era stata riferita da Freda e ne dà conferma in altre due occasioni verbale del 08-07-93 e del 16-06-94. La singolare tardiva circostanza viene riferita con separato verbale anche da Lauro il giorno 08-07-93 e confermata il 27-08-93 al di Macri. Lauro avrebbe appreso il particolare da Pippo Vernaci suo coimputato nel periodo di codetenzione nel 1979 a Reggio Calabria.

Orbene è certo che Freda e Pippo Vernaci non si conoscono né si incontrano mai.

Come può accadere allora che Barreca e Lauro riferiscono uno stesso specifico particolare falso se non hanno un comune interlocutore?

Poiché allo stato degli atti si deve escludere che il comune interlocutore possa essere il magistrato inquirente o le autorità che gestiscono i collaboratori, non resta da ipotizzare che ***i due collaboratori si siano influenzati reciprocamente*** conversando sulla vicenda o per telefono o mentre passeggiavano per le vie di Roma. (così come riconosce Barreca nel verbale del 06-05-95).

Ricordato doverosamente ciò che la sentenza ha incomprensibilmente ignorato, va ancora una volta focalizzato il problema che presenta la vicenda Freda.

La sentenza in realtà non ha dato una motivazione esauriente sulla fondatezza dell’ipotesi accusatoria, che non riguarda – come si è già osservato – l’eventuale aiuto prestato dall’avvocato Romeo al Freda oltre vent’anni addietro (che forma oggetto di re giudicata), ma piuttosto il coinvolgimento dell’imputato in un presunto “progetto politico” della associazione mafiosa di concerto con la “destra eversiva”.

Orbene, non è stata raggiunta la prova né dell’effettiva esistenza del progetto, né tantomeno del coinvolgimento in esso progetto dell’avvocato Romeo, il quale era agli antipodi sia rispetto alla mafia che rispetto alle organizzazioni eversive.

Sono risultate smentite e totalmente frutto di fantasia le propalazioni di Lauro e Barreca riguardanti la costituzione di superlogge massoniche coperte, i progetti di

“colpo di stato”, le attività paragiudiziarie di aggiustamento di processi, i presunti contatti con magistrati.

La sentenza non si è espressa per nulla sulla evidente infondatezza di tali dichiarazioni dei collaboranti, prendendo in esame solo le parti che sono sembrate convenienti per la tesi accusatoria.

Come è evidente dalla motivazione della sentenza appellata, la vicenda Freda rappresenta il punto cruciale dell'impianto accusatorio, ma l'episodio non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa, considerando che si tratta di fatti circoscritti a una data precisa e che non hanno avuto seguito in attività di uguale natura.

Qualora si volesse continuare a caricare di suggestioni il presunto coinvolgimento dell'avvocato Romeo nella c.d. “fuga di Freda”, non si potrebbe trarre alcuna conseguenza, in assenza di prove sulle condotte successive di adesione al programma associativo, circa il fondamento dell'imputazione contestata all'imputato.

Prendendo in esame le condotte contestate come successive all'episodio Freda, salta agli occhi che si tratta di fatti che nulla hanno a che vedere, oggettivamente e soggettivamente, con il progetto eversivo. Si tratta di episodi assolutamente staccati, anche prendendo a parametro il dato temporale, dal primo. Non c'è alcun nesso tra il primo episodio e i fatti successivi. La presunta partecipazione alla “Fuga di Freda” non potrebbe in ogni caso costituire la prova della partecipazione dell'imputato alla contestata associazione mafiosa (anche perché all'epoca il fatto non era previsto come reato dal nostro ordinamento). Non essendosi nesso di continuità tra la “Fuga di Freda” e i fatti successivi, si sarebbe dovuto procedere alla scissione del capo di imputazione in associazione per delinquere ex art. 416 c.p. (con conseguente dichiarazione della prescrizione del reato) con riguardo al primo episodio e in associazione di tipo mafioso con riguardo ai fatti successivi.

MILITANZA POLITICA

Quanto mai indicativa dell'approssimazione con cui si affrontano e si valutano alcune questioni fondamentali relative alla posizione politica dell'imputato e delle sue sintonie con la criminalità organizzata a cavallo tra gli anni 60 e 70 è l'argomentazione contenuta a pag. 30 della sentenza: “Del resto, l'estremismo di destra del Romeo, in sintonia con la cosca De Stefano di appartenenza, si desume anche dalle articolate deposizioni di vari appartenenti alla Polizia di Stato” Che si intende desumerla dalle dichiarazioni di alcuni testi adottati dall'accusa relativi ad episodi accaduti dal 1964 al 1981.

I dati inconfutabili che emergono da tali episodi sono:
 che tutte le manifestazioni di riferimento sono organizzate dal M S I;
 che non vi è riferimento alcuno dalla partecipazione delle organizzazioni di destra;
 che all'epoca dei fatti non esisteva una cosca De Stefano;
 che la natura delle manifestazioni, e le dichiarazioni dei verbalizzanti escludono possa esserci stata interferenza alcuna da parte della criminalità organizzata a meno che non si voglia anche assumere che la “contestazione studentesca del 68” non sia stato, anche questo, penetrato ed alimentato dalla “ndrangheta”, certo la non esistente cosca

De Stefano non fosse interessata alle cerimonie di commemorazione della memoria di Mussolini che annualmente di tenevano al Tempio della Vittoria di Reggio Calabria.

Peraltro il giudice di prime cure non ha tenuto in debito conto la poderosa inoppugnabile documentazione prodotta dalla difesa sulla militanza politica del Romeo tesa a dimostrare la ortodossa militanza dello stesso nelle organizzazioni del MSI, in contrapposizione netta con quelle dell'estremismo di destra rappresentate da Ordine Nuovo ed Avanguardia Nazionale (elenco documenti e testimoni)

La Corte ha omesso di operare la pur rappresentata e documentata destinazione politica tra le diverse realtà operanti in quegli anni nell'area della destra. Una profonda differenza di posizioni politiche, strategiche, organizzative ed operative.

Ha così erroneamente interpretato fatti ed avvenimenti come ascrivibili ad uno stesso soggetto politico nel cui contesto ha arbitrariamente inserito l'imputato.

Se noi dovessimo ricavare dalle dichiarazioni dei collaboratori il gruppo di appartenenza politica di Romeo nell'ambito delle organizzazioni di destra avremmo il seguente quadro di riferimento:

- Lauro nel corso delle indagini preliminari in ben tre verbali di interrogatorio – 17.05.93, 08.07.93 e 16.11.94 afferma che lei negli anni 70 militava nella organizzazione extra parlamentare di Destra Avanguardia Nazionale. Successivamente nel corso della udienza dibattimentale del 12.07.96 in più occasione affermerà che Lei non militava in Avanguardia bensì in Ordine Nuovo.

- Lo stesso collaboratore Barreca pur affermando di non sapere bene la militanza politica di Romeo ha affermato che era compagno di partito di Zerbi e di Dominici.

- Ierardo all'udienza del 19.03.97 afferma che apparteneva allo stessa organizzazione politica di Freda che non ricordava se era Avanguardia Nazionale o Ordine Nuovo.

- Gullà Giovanni invece lo ricorda quale presidente della Giovane Italia e delle organizzazioni giovanili del MSI.

- Il collaboratore Albanese Giuseppe afferma che apparteneva alle organizzazioni extra parlamentari ed aveva rapporti con Concutelli che ha incontrato anche a Reggio. Buon ultimo il collaboratore Izzo Angelo lo pone ai vertici della dirigenza di Avanguardia Nazionale ed era anche del Fronte Nazionale.

Dovremmo cioè ritenere, sulla base della criterio della convergenza del molteplice, che l'avvocato Romeo fosse stato un militante delle organizzazioni extraparlamentari di Destra ovvero l'esatto contrario di ciò che realmente è stato il suo percorso politico ovvero l'esatto contrario di ciò.

Questo elemento probatorio da solo fa crollare l'intero castello accusatorio e inficia l'attendibilità dei collaboratori che ostinatamente affermano cose diverse.

La sentenza, sul punto, non ha tenuto conto dei seguenti elementi probatori: testimonianza Spanò, Strano, Meduri, Scalfari, Colella, Ielacqua, D'Alessandro, Zerbi, Concutelli e Freda oltre che dal circostanziato ed argomentato esame dell'imputato.

Così come non ha considerato dati storici, politici, culturali, giudiziari e logici che contrastano una tale ipotesi: la sentenza Agnellini + altri, Baggetta + 34 e le altre sentenze riguardanti processi ad esponenti della destra reggina provano le autonome e differenti identità dei soggetti politici (basta valutare l'opuscolo "La lotta politica di Avanguardia Nazionale", riportato nella citata sentenza Agnellini, per comprendere la distanza abissale esistente con il MSI) nonché le autonomie operative dei singoli

gruppi.

Ma un argomento logico comprovante la diversità tra MSI e le altre organizzazioni risiede nella demarcazione netta tra quanti credono nel sistema democratico, nei valori della Costituzione e partecipano alle elezioni per avere presenza nelle istituzioni e quanti, invece, definiti extraparlamentari, erano fuori dalle istituzioni e contestavano i valori propugnati dalla Costituzione.

AFFILIAZIONE ALLA 'NDRANGHETA

Il primo tema posto dalla sentenza è rappresentato dalla ricerca degli elementi che provano la affiliazione dell'imputato alla ndrangheta e, più in particolare, alla cosca De Stefano Tegano. Tali elementi vengono individuati in brani di dichiarazioni dei seguenti testi: Lauro 12.07.96 – Barreca 16.01.97 – Iero 16.01.97 – Scopelliti 06.05.97 – Pino 22-24.10.96 – Magliari 24.06.96 – Gregorio 25.11.96 – Izzo 06.05.99 – Mancini 10.04.92 – Licandro 24.09.98 – Mallamaci 05.11.94 – Logoteta 20.04.99.

Dodici testi, di cui nove collaboratori di giustizia, tutti indotti dall'accusa nessuno dei quali riferisce fatti direttamente acquisiti bensì informazioni de relato. Nessuna considerazione delle dichiarazioni rese dai predetti testi nel corso del controesame. Molti sono i fatti travisati nella ricostruzione delle stesse dichiarazioni mentre non vengono prese in considerazione fatti e circostanze che sul punto vengono riferite dai testi della difesa.

Quale è la questione fattuale da valutare? Quali sono i fatti materiali oggetto della narrazione che costituiscono il nucleo centrale e significativo della stessa?

La questione: Romeo è stato organicamente inserito in una cosca attraverso il rito dell'affiliazione avvenuto intorno all'anno 1967?

I fatti narrati: l'unico collaboratore ad affermare una tale circostanza è Giacomo Lauro. Gli altri testi lo smentiscono. CFR. ad es. l'esame di Barreca Filippo all'udienza del 19.03.97: « AVVOCATO CUTRUPI - Senta mi scusi per vicino che cosa intende e .. stato battezzato secondo i crismi della criminalità organizzata, era camorrista seduto, camorrista in piedi, sdraiato? - COLLABORATORE BARRECA FILIPPO - Guardi certamente le posso confermare questo che a Pellaro non è venuto mai a chiamarsi il posto, come si suol dire, questo per una questione di onestà lo debbo dire così come non è venuto a chiamarsi mai il posto a .. a Pellaro, perché in genere uno quando va in un altro locale va a chiamarsi il posto, però quello che posso affermare che .. che .. senza ombra di smentita i .. chi .. l'Avvocato Romeo era un .. ed un personaggio molto vicino al gruppo dei De Stefano, significa non necessariamente deve essere 'ndranghetista per essere .. diciamo inserito nell'organizzazione, si tiene conto lo stesso. - AVVOCATO CUTRUPI – Senta mi scusi solo un chiarimento che significa chiamarsi il posto? - COLLABORATORE BARRECA FILIPPO - Chiamarsi il posto significa .. cio' farsi riconoscere chi in un determinato luogo. - AVVOCATO CUTRUPI - Cio' mi scusi allora io vado a Pellaro e se mi voglio chiamare il posto che devo fare? Cioè mi scusi. - PRESIDENTE - Avvocato (incomprensibile). Farsi riconoscere come appartenente alla 'ndrangheta dal locale .. - AVVOCATO CUTRUPI - (incomprensibile) presentarsi come .. - PRESIDENTE - .. certo presentarsi. Questo significa. »

CFR. anche l'esame di Riggio Giovanni all'udienza del 07.12.1996: «

COLLABORATORE RIGGIO GIOVANNI - Io per quanto mi riguarda so che era un politico. E .. so che .. si era appoggiato a .. a Palumbo per raccogliere i voti .. e .. tramite Bruciafreddo. Di più non so. Cioè, non ho .. - AVVOCATO TOMMASINI - Grazie. - COLLABORATORE RIGGIO GIOVANNI - .. Non so né .. - AVVOCATO TOMMASINI - No. - COLLABORATORE RIGGIO GIOVANNI - .. di vertici, né di picciotti, né di camorri .. Non so nie .. Se lo .. - AVVOCATO TOMMASINI - Grazie. - COLLABORATORE RIGGIO GIOVANNI - .. sapevo lo avrei detto. Mai nessuno mi ha detto che Romeo fosse della 'ndrangheta o ai vertici - AVVOCATO TOMMASINI - .. solo ricordato. Ora la domanda che le faccio è questa: ha mai sentito parlare nel loro ambiente dell'Avvocato Romeo per una qualsiasi ragione? Un fatto? VOCI IN SOTTOFONDO. - COLLABORATORE RIGGIO GIOVANNI - Non ricordo se ne abbiám parlato o .. e .. se abbiám parlato di qualcosa. E .. Quel che è di certo non .. Non .. non mi è stato mai detto che fosse al vertice .. e .. della 'ndrangheta o al vertice di qualche organizzazione, perché se me lo avessero detto ricordavo bene e lo avrei detto. » -

CFR. ancora l'esame di Scopelliti Giuseppe all'udienza del 06.05.96: « Si parlava di lui come non un di un accoscato alla cosca De Stefano però di un fiancheggiatore che li aiutava in tutti i sensi. PUBBLICO MINISTERO – Da chi ne ha sentito parlare? – INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) – Cioè, da tutti gli accoliti della cosca, ecco, come Imerti, Condello eccetera eccetera eccetera, cioè si parlava di lui come non di un accoscato alla cosca di... De Stefano però di un fiancheggiatore che li aiutava in tutti i sensi, dalla... – Come me rispetto all'altra cosca no, non lo era..... non era malandrino. AVVOCATO TOMMASINI –. Mh! Quindi, a Lei risulta se l'onorevole Romeo era accoscato o era fiancheggiatore per problemi giuridici che dice Lei, di onorevoli che andavano ad aggiustare pro... processi a Roma. Ecco, questo voglio dire... sapere da Lei. – INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) –. Cioè, che era accoscato, se Lei intende accoscato rimpiazzato... – AVVOCATO TOMMASINI –. Come Lei, ecco! Lei... – INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) –. Per calabrese... – AVVOCATO TOMMASINI –. Lei era accoscato ad una cosca. Dico, era come Lei rispetto ad un'altra cosca? Questo Le voglio dire! – INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) –. Sì. Come me rispetto all'altra cosca **no, non lo era.**

La stessa circostanza riferita dal collaboratore Franco Pino che attribuisce a tale Benestare, nipote dei Tegano, la affermazione “Romeo è un nostro amico”, che, se fosse vera, sarebbe indicativa della non appartenenza dell'imputato alla cosca, poiché in caso il Benestare gli avrebbe detto “Romeo è uno dei nostri” oppure “come fate a non conoscere in Romeo un nostro vertice”.

Inoltre il fatto che il capo della criminalità organizzata cosentina, il quale ha rapporti di subordinazione e/o comunque di frequentazione e di rispetto con la cosca De Stefano Tegano, non conosca l'avvocato Romeo né di persona né di nome, induce ad escludere la tesi proposta.

Tutti gli altri testi indicati dalla sentenza, in relazione al tema della affiliazione o più in generale in relazione alla organica appartenenza di Romeo alla 'ndrangheta, nulla riferiscono.

In ordine al tema proposto rimane isolata la dichiarazione de relato del Lauro che come si sin qui rilevato registra riscontri di segno contrario da parte degli altri

collaboratori e per la quale occorre anche valutarne la attendibilità.

Vediamo di esaminare quali sono stati i rapporti di Lauro con il suo informatore cercando di inquadrare i tempi ed i ruoli che assumevano in quel periodo gli interlocutori, per meglio considerare la qualità e la intensità degli stessi per le opportune valutazioni in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni..

Un primo accertamento va compiuto per capire se è possibile che l'informatore per circostanze di tempo e di luoghi, abbia effettivamente fornito le notizie.

Un secondo accertamento deve chiarire se l'informatore ha detto esattamente ciò che il dichiarante riferisce o vi è stata una manipolazione colposa e/o dolosa.

Ed ancora : l'informatore ha riferito fatti che riteneva o sapeva veri, oppure, per le più varie ragioni, ha riferito episodi inventati o supposti?

Infine i fatti rappresentati hanno elementi di riscontro esterni e tali riscontri sono individualizzanti?

E' agevole rilevare come la produzione accusatoria di Lauro contro l'avvocato Romeo ha scaturigine prevalentemente dalle presunte ed asserite confabulazioni carcerarie che il collaboratore avrebbe avuto nel 1979-80 con De Stefano Paolo, Vernaci Giuseppe e Carmine Dominici.

L'evento che alimenta le conversazioni ed i commenti sull'avvocato Romeo è costituito dall'arresto di Freda avvenuto nell'agosto del 1979 e del successivo arresto dell'avvocato Romeo del gennaio 1980. Come in tutte le occasioni a seguito di un episodio di un certo rilievo si è portati, soprattutto in ambienti carcerari, al commento, alla elaborazione di facili dietrologismi, si formulano ipotesi, si alimentano congetture. Quando tutto ciò avviene a più voci, in carcere, intervengono ed interferiscono nella elaborazione una serie di dati che non hanno il carattere di certezza. Anzi spesso l'uso della millanteria nella comunicazione interna carceraria è normale. Le presunte rivelazioni che De Stefano Paolo avrebbe fatto a Lauro riguardano: La fuga di Freda da Catanzaro, i servizi segreti, la massoneria, la costituzione della super loggia massonica nel 1979, i favori giudiziari, la Santa, l'affiliazione di Romeo alla NDR. Deve preliminarmente rilevarsi che ove tali commenti fossero stati fatti dopo l'arresto di Romeo, il periodo in cui ciò può essere avvenuto è limitato a quegli otto-dieci giorni di comune detenzione tra Romeo-De Stefano-Lauro atteso che De Stefano Paolo viene scarcerato subito dopo l'arresto di Romeo.

Altro elemento di valutazione. E' possibile, è verosimile che De Stefano Paolo abbia potuto riferire quei fatti a Lauro?

I rapporti tra De Stefano Paolo e Lauro erano di tale natura e consistenza da potere giustificare la rivelazione di episodi e fatti di estrema delicatezza e riservatezza? Le circostanze di tempo e di luogo erano compatibili con una tale mole di rivelazioni? La estraneità di Lauro alla organizzazione destefaniana, la dichiarata indisponibilità di Lauro alla proposta di De Stefano ad aderire alla "Santa", i pregressi recenti dissidi relativi al furto della Cassa di Risparmio, la natura, la importanza e la delicatezza dei fatti portano ad escludere che De Stefano abbia potuto riferire a Lauro tali fatti. Se pertanto non dovesse ritenersi possibile e vero che un personaggio della statura criminale di De Stefano nel 1979 poteva lasciarsi andare in confidenze di tal genere con il primo Lauro che incontrava nel carcere di Reggio Calabria resta da spiegarsi per quale ragione il collaboratore abbia dovuto attribuire falsamente a De Stefano le rivelazioni. Ciò induce a ritenere false quelle notizie e certamente non utilizzabili quelle

dichiarazioni.

La cerimonia di affiliazione durante il periodo universitario (dal 1966 al 1970) segna l'ingresso dell'imputato nella organizzazione criminale segreta.

Egli lo farà imbucandosi in un modesto gruppo che operava nella zona di Gallico diretto da tale Ciccio Chirico. Lo farà in un periodo nel quale ricopriva già incarichi di dirigente provinciale delle organizzazioni giovanili del MSI, mentre era già rappresentante degli studenti all'Università di Messina, mentre era capo della goliardia reggina, mentre era attivamente impegnato in una serie di battaglie studentesche ed universitarie, non si sa bene se prima o dopo avere partecipato ai moti studenteschi del 68 a Roma. Lo farà certamente in un periodo vissuto intensamente nel nome di una alta tensione ideale, al servizio di principi e valori che esaltavano il senso dello Stato e della legalità; lo farà mentre veniva denunciato per apologia di fascismo per avere esaltato la figura del suo capo storico all'uscita di una cerimonia religiosa in suffragio. E cosa sceglie di fare Romeo con l'adesione alla mini struttura criminale di Ciccio Chirico di Gallico, da cosa viene attratto, quali interessi, quale progetto, quali aspirazioni coltiva, quali traguardi spera di raggiungere con una scelta di questo tipo.

Quali erano all'epoca le finalità dell'associazione criminale?

Attraverso gli atti giudiziari che hanno scrutato le attività illecite svolte dalla ndrangheta in quel periodo si rileva che le entrate dell'azienda criminale erano costituite prevalentemente dal contrabbando di sigarette, dalle estorsioni agli operatori commerciali e dallo sfruttamento delle rendite dei proprietari terrieri. Le finalità derivanti dal vincolo associativo erano quindi prevalentemente mirate al controllo del territorio per il perseguimento di facili guadagni in capo ai singoli componenti il sodalizio criminoso. Quale ruolo e quali compiti avrebbe svolto Romeo in quegli anni all'interno della organizzazione Chirico?

Comunque sia Romeo ha dovuto fare rapidamente carriera perché già nel 1969 riesce a porsi come interlocutore dei vertici di tutta la NDR della provincia che nel corso della riunione di Montalto di quell'anno è sollecitata a porre all'o.d.g. della discussione il possibile appoggio al disegno golpista di Valerio Borghese.

Ed è sempre Romeo che non si rassegna all'esito delle decisioni di Montalto del 1969, che nel 1970 organizzerà una serie di incontri separati tra Borghese e la NDR in tre diverse aree della provincia. In particolare attribuisce a Romeo una riunione ad Archi con la cosca De Stefano. l'infondatezza di un tale assunto emerge dalle pagine.

Alla evidente incompatibilità sul piano culturale, ideologico e sociale, tra le finalità ed i valori espressi dal MSI di cui era attivo militante e dirigente e gli scopi della NDR si aggiunge una altrettanto evidente inadeguatezza del ruolo che si assume Romeo esercitava nell'organizzazione criminale di appartenenza e con le iniziative che gli si attribuiscono e che richiedono prestigio criminale.

Ed ancora, vediamo di considerare altri avvenimenti interpretati in chiave eversiva alla luce di questo nuovo elemento che vuole Romeo inquadrato autorevolmente all'interno della NDR ed operante politicamente nella organizzazione della destra.

I moti di Reggio fanno registrare i primi scontri con le forze di polizia il 14 luglio 1970. La destra intuisce subito che può strumentalizzare i disordini cittadini, esasperando la massa di rivoltosi per utilizzare gli eventi nell'ambito di disegni criminosi di livello nazionale. Questo è ciò che pensa la destra eversiva. Quella stessa

forza politica che in quel periodo coltivava sogni golpisti e che a tal fine aveva già interloquuto con i maggiori referenti della criminalità.

Ci si rende conto che bisogna coinvolgere nello scontro anche le forze della criminalità e quindi si riaprono i canali diplomatici. Entra in campo di nuovo Romeo eversivo e 'ndranghetista e riattiva i contatti, stipula nuove alleanze operative. Quali gli episodi sintomatici di queste nuove intese: gli attentati dinamitardi, la fornitura da parte della NDR di esplosivo e manovalanza per creare tensione ed alimentare gli scontri con le forze dell'ordine.

Ma tutto questo è verosimile e quali elementi fattuali certi sorreggono una tale ipotesi ?

Ed in tutti questi episodi quali elementi certi attribuiscono questi presunti ruoli a Romeo?

Se vi è una realtà che ha contestato e comunque ha mal tollerato la Rivolta è sicuramente la *'ndrangheta*.

La Rivolta di Reggio ha mandato in crisi l'azienda criminale per la improvvisa caduta verticale delle entrate delle attività illecite che erano compromesse dalla paralisi determinatasi in città e per l'occupazione militare del territorio. La NDR mal tollerava l'insorgere e la presenza di nuclei autonomi che operavano con gli stessi loro mezzi e metodi violenti che non riuscivano a controllare al momento e nella prospettiva.

In ogni caso i testi Meduri, Scalfari, D'Alessandro, Colella, Battaglia in proposito hanno chiaramente definito il ruolo assunto dal Romeo in quel periodo.

VICENDA SAR

La vicenda Sar nel capo di imputazione così come specificato dal PM il 31.05.2000 viene indicata come ipotesi di estorsione organizzata dall'avvocato Romeo ai danni di Montesano Nicola.

La Corte di prime cure invece utilizza l'argomento per sostenere un generico coinvolgimento del Romeo nella vicenda, alla quale, era interessata la cosca De Stefano-Tegano e quindi desume un'ulteriore dimostrazione dell'appartenenza del Romeo a tale "clan".

La tesi sostenuta dall'accusa è completamente destituita di fondamento ed al riguardo è sufficiente leggere gli atti del procedimento penale n. 1473/95 RGNR DDA-1552/95 RGIP c/ Mancini Giacomo + 4 pendente a Cosenza acquisiti al fascicolo dibattimentale all'udienza del 22.06.00

La ricostruzione operata dalla Corte è altrettanto infondata quanto contraddittorie sono le argomentazioni svolte per sostenere una presunta correlazione tra la posizione assunta dall'avvocato Romeo e la posizione avuta da Benestare Giorgio presunto appartenente alla cosca De Stefano Tegano.

Un primo elemento di fatto assolutamente errato, che costituisce il falso presupposto da cui si traggono false deduzioni, è la circostanza secondo cui l'avvocato Romeo era la persona che aveva presentato Montesano a Tursi Prato e, quindi, che aveva ispirato l'intero affare della "SAR" concretizzatosi con la delibera n. 1468 del 04.08.1989.

Un altro elemento certo è che i rapporti USL n. 9 di Cosenza ed il Montesano nascono nell'ambito della "cattiva politica" e non vi è inizialmente alcun coinvolgimento del Pino che, per sua stessa ammissione, interviene nella vicenda,

sollecitato da Tursi Prato, dopo l'aggiudicazione della gara ed alla vigilia della campagna elettorale delle regionali del 1990.

Ciò che emerge ancora dagli atti del processo penale relativo all'appalto è che il ruolo di Montesano Nicola era quello di imputato del reato di e non certo di vittima di una estorsione.

E' certo che Tursi Prato e Romeo hanno rapporti e si conoscono per la prima volta dopo le elezioni regionali del 1990.

Questi elementi consentono di potere affermare con assoluta tranquillità :

che l'affare SAR nasce come una normale vicenda di corruzione politica amministrativa;

che negli sviluppi della vicenda Benestare Giorgio interviene, per la prima volta, in favore del Montesano sul finire del 1990;

che Montesano essendo stato convocato a Cosenza dal boss Pino ritiene di fronteggiare l'insorgere di una pressione malavitosa facendosi accompagnare dal Benestare;

che il Montesano non sollecita l'intervento dell'avvocato Romeo che ove fosse stato suo sponsor nella operazione sarebbe dovuto intervenire nella duplice veste di politico e di vertice della cosca De Stefano.

Così definiti e datati avvenimenti e ruoli dei soggetti intervenuti nella vicenda le conclusioni della sentenza sul punto sono completamente errate.

Comunque si voglia interpretare la posizione dell'avvocato Romeo in tutta questa storia non vi è assolutamente nulla che autorizzi a ritenere una benché minima relazione tra presunti quanto indefiniti interessi della cosca De Stefano Tegano e la presenza dell'avvocato Romeo.

Il ruolo di volgare estortore che si vorrebbe attribuire all'avvocato Romeo sarebbe peraltro profondamente configgente con il parallelo ruolo di vertice di una potente cosca così come mal si concilierebbe con gli impegni in delicati progetti separatisti e con la successiva proiezione alla conquista del governo del Paese.

APPOGGI ELETTORALI

Allorquando la sentenza esamina il tema dei consensi elettorali si limita a valutare alcune dichiarazioni di Mancini, Ierardo, Barreca, Mallamaci e Gregorio per concludere che (pag. 77) "non sarebbe assolutamente possibile ritenere, riguardo al Romeo, che si trattasse di un politico spregiudicato in cerca di consensi elettorali, che pur di raggiungere i propri obiettivi, si appoggiava alla ndrangheta ...".

Le anzidette dichiarazioni riguardano per lo più episodi appresi da terzi privi di riscontri che si riferiscono alle elezioni regionali del 90 e del 92 e che non hanno alcuna valenza probatoria nemmeno rispetto al tema che la sentenza vorrebbe provare perché lo ritiene utile e conducente al fatto reato contestato all'imputato.

Prima di entrare nel merito delle singole dichiarazioni deve rilevarsi come anche in questo caso la ricerca della prova non è traguadata al fatto-reato contenuto nel capo di imputazione H2.

Infatti occorre ricordare che la peculiarità dell'associazione ipotizzata consiste tra l'altro nell'annoverare tra i propri fini "il conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui" sicché l'oggetto della prova sarebbe dovuto

consistere nella ricerca di tutti quei fatti che fossero altamente indicativi di condotte univoche di tutti gli associati mirate al conseguimento di vantaggi elettorali, nel corso delle numerose campagne elettorali dal 1968 ad oggi, più favore di candidati affiliati o contigui.

In sostanza si tratterebbe di provare che questa colta associazione “facente capo, sino al 91, alle cosche De Stefano e Tegano, e successivamente alla struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa” abbia posto in essere condotte dirette a portare propri uomini nelle istituzioni ovvero, attraverso un “voto di scambio”, condizionare altri politici.

Chiaramente non sarebbe nemmeno sufficiente provare, nell’ottica del capo di imputazione che si ritiene modificato, ciò che si assume di non avere provato ovvero che Romeo, affiliato alla ndrangheta, abbia nel corso di due campagne elettorali del 90 e 92, da candidato, ottenuto sostegni di vari gruppi malavitosi essendo invece necessario provare l’esistenza di un disegno elettorale del gruppo che avesse carattere di permanenza e fosse orientato su diversi soggetti politici.

Al contrario non affronta questo tema che pure era stato oggetto di indagine nell’ambito del procedimento Olimpia 1 ma addirittura afferma esserci la prova della inesistenza di una associazione con tali finalità facente capo alle cosche De Stefano e Tegano la dove, sempre a pag. 78 argomenta che non vi è la prova che l’imputato sia un politico spregiudicato in cerca di consensi elettorali “ma si era, piuttosto, in presenza di un appartenente alla malavita organizzata, facente parte, più in particolare, della cosca De Stefano-Tegano, che svolgeva anche attività politica per i fini di cui si dirà”. A pag. 82 della sentenza preciserà: “ Quelle cariche (assessore all’urbanistica e alle finanze) erano solo la base per più rilevanti mete. E, infatti, all’epoca di inizio del presente processo il Romeo era già deputato nazionale e, se non fosse incorso nelle disavventure giudiziarie, avrebbe potuto ottenere incarichi di maggior peso, servendosi dei quali avrebbe potuto favorire la cosca di appartenenza.”

Un inestricabile pasticcio in questa affermazione che dimostra come la Corte sia andata fuori tema nella ricerca della prova.

Infatti da tale assunto deriva che Romeo svolgeva con piena autonomia la propria attività politica ed elettorale senza coinvolgere gli altri associati come se egli fosse un affiliato in “missione segreta”, un infiltrato nel mondo politico dove operava all’interno di altre associazioni (partiti politici, istituzioni, associazioni culturali e sociali etc.) per raggiungere traguardi istituzionali e politici di livello governativo per favorire, solo a quel punto la cosca di appartenenza.

Accanto a queste argomentazioni di carattere generale vanno comunque svolte puntuali riflessioni in ordine alla interpretazione, alla attendibilità ed alla valenza indiziante delle dichiarazioni dei testi.

Quanto alle dichiarazioni dell’On. Giacomo Mancini le uniche da prendere in considerazione sono quelle rese all’udienza del 29.10.1996.

Le dichiarazioni, relative ai sostegni elettorali, non sono comunque utilizzabili ai sensi dell’art. 195 co.7 in quanto non è indicata la persona o la fonte da cui è stata appresa la notizia. La notizia dei fatti, in ogni caso, è stata smentita dai testi Pino e Tursi Prato manca di qualsiasi elemento di riscontro positivo mentre esistono elementi fattuali e logici di segno contrario come ad esempio i risultati elettorali conseguiti dal candidato Romeo nel cosentino ed il consistente apparato politico nonché le manifestazioni pubbliche che

da sole giustificano il modesto risultato elettorale conseguito.

Ierardo Michele.

Le sue stesse dichiarazioni in fatto elettorale per quanto false ed inveridiche non rappresentano un caso di richiesta da consenso elettorale ad un esponente mafioso. Anzi il presunto dichiarato intento di sollecitare al voto, in favore del Romeo qualche familiare nella zona di Melito esclude qualsiasi intervento di attività dispiegata con l'ausilio della forza intimidatrice della organizzazione criminale. La tesi proposta dal collaboratore rappresenta un banale baratto clientelare di natura elettorale.

In ogni caso gli elementi contrari sono costituiti dalla testimonianza di Sacco e dai risultati documentati elettorali conseguiti nella zona di Melito la cui evidente esiguità a fronte dell'apparato consolidato di partito indicano l'infondatezza della versione di Ierardo.

Benedetto Mallamaci.

A giudicare dalle dichiarazioni di Barreca Filippo Romeo non ha mai avuto il suo sostegno elettorale che invece aveva più volte indirizzato su Mallamaci con il quale si incontrava anche in casa di comuni amici (Barreca ud. 19.03.96)

Barreca Filippo.

La dichiarazione generica quanto imprecisa è contrastata dalle dichiarazioni del collaboratore Riggio che ha escluso il sostegno elettorale del gruppo Latella a Romeo.

Gregorio Giuseppe.

La inattendibilità del teste verbalizzato dalla P.G. emerge dalle dichiarazioni di Figliuzzi e Chisari che ne tracciano la figura di uno schizofrenico.

Le sue dichiarazioni sono intrinsecamente inattendibili e mancano di qualsivoglia riscontro esterno individualizzante.

Le questioni poste ed i dati depositati dalla difesa sulla vicenda elettorale non hanno avuto alcuna valutazione dalla sentenza.

Le testimonianze di Foti, Chisari, Colella, Ielacqua, Licandro e degli altri testi che hanno riferito sul momento elettorale e sulle ragioni delle candidature dell'imputato, sulle modalità e sul tipo e sulla valenza politica interna al partito di appartenenza che la battaglia elettorale rivestiva, sono servite, anche se non menzionate, ad escludere l'immagine di un "politico spregiudicato in cerca di consensi elettorali" così come la puntuale ed ampia documentazione relativa alle diverse competizioni elettorali sarà valsa allo scopo.

Incontro Caruso.

Affermare che Romeo partecipa, nel 1992, ad un "summit" nello studio dell'avvocato Franz Caruso di Cosenza per ragioni di carattere elettorale ed indicare la circostanza come esempio della sua inclinazione ad organizzare "summit" sperimentata nel corso dell'attività dallo stesso svolta per il raggiungimento della pace mafiosa a Reggio Calabria raggiunta nel 1991 denota la assoluta mancanza di conducenti argomenti a sostegno di un gratuito convincimento del giudice di prime cure.

Inoltre appare una inopportuna forzatura paragonare un incontro presso un rispettabile studio professionale cosentino tra soggetti politici che ricoprono importanti ruoli istituzionali e politici – consiglieri regionali e segretario provinciale del PSI - e le meno note riunioni, in ignoti luoghi, tra belligeranti malavitosi.

Comunque sono inequivocabilmente distorte le dichiarazioni dei testi che riferiscono sulla circostanza.

Non è vero che il collaboratore Pino fu invitato a partecipare alla riunione dall'avvocato Caruso titolare dello studio ove si tenne l'incontro; lo stesso non sapeva in anticipo che presso quello studio, quel giorno, ci sarebbe stato l'incontro ne sapeva chi fossero i partecipanti.

Tutto ciò emerge da quanto il collaboratore dichiara all'udienza del 24.10.96 quando rispondendo alla domanda della difesa : "AVVOCATO TOMMASINI - Ecco. Lei a un certo momento arriva allo studio dell'Avvocato Caruso, perché lei ha riferito che aveva un incontro con Tursi Prato. Questo incontro lei quando lo aveva stabilito, con Tursi Prato? Solo questo. - COLLABORATORE PINO FRANCESCO - Io non lo avevo .. non avevo stabilito niente.. Tursi Prato mi mandò a prendere con Gigetto Viola. Venne Gigetto Viola a prendermi e mi accompagnò a casa dell'Avvocato Caruso."-

Alla luce di tale dichiarazione del Pino non può affermarsi che l'avvocato Caruso aveva mentito sul punto perché "aveva interesse, stante la sua posizione di professionista, a non rivelare il fatto che nel suo studio si fosse tenuta una riunione con "sigillo" mafioso".

E' altrettanto infondata la circostanza secondo cui le dichiarazioni del Pino troverebbero conferma in quelle rese dal Magliari all'udienza del 24.06.97 "che, in prossimità delle elezioni del 1992, esso Magliari, il Tursi Prato e il Romeo avevano deciso di rivolgersi al Pino, capo riconosciuto della malavita di Cosenza" allo scopo di ottenere sostegno elettorale per la candidatura di Romeo atteso che è proprio il Pino ad affermare che nel corso di quell'incontro non gli fu sollecitato da alcuno ne tanto meno da Romeo il sostegno elettorale. Eppure se il summit era di natura elettorale quale migliore occasione di quella per impegnare il boss al sostegno elettorale e nello stesso tempo indurlo a sollecitare in tal senso anche il Gentile e il di lui fratello candidato al senato nel collegio di Cosenza nelle liste del PSDI.

RAPPORTI MARTINO ROMEO

"L'appartenenza dell'imputato alla cosca De Stefano - Tegano risulta, inoltre, dai suoi stretti legami, emergenti anche da dati documentali, con Martino Paolo, uno degli esponenti di maggiore spicco di tale "clan" mafioso."

Tale assunto, la sentenza lo ricava dalle dichiarazioni di Lauro, Barreca e dell'ispettore Eportentosi.

Agli atti del processo è stata acquisita la sentenza di primo grado del procedimento 46.93 RGNRDDA - Olimpia 1 – dalla quale si desume come il Martino Paolo sia stato assolto dal reato associativo contestatogli al capo F10 della rubrica. Lo stesso Martino è stato anche in grado di appello assolto per il reato associativo ed inoltre anche dai reati fine che gli erano stati contestati. Risulta sostanzialmente che egli allontanatosi da Reggio in epoca antecedente all'esplosione della seconda guerra di mafia del 1985 non ha preso parte alle vicende della associazione contestata al capo F10. Inoltre l'ispettore Eportentosi ha chiaramente dichiarato di non avere rilevato, nel corso delle indagini che gli erano state delegate in relazione agli appunti sequestrati al Martino nel 1990, alcuna attività in intermediazione svolta dall'avvocato Romeo in favore del Martino e che non poteva esserci alcuna cointeressenza dell'avvocato Romeo su beni del Martino atteso che non sono stati trovati beni intestati allo stesso. Un'altra

circostanza pacifica è costituita dal fatto che non vi è mai stata alcuna misura patrimoniale in danno del Martino Paolo.

La sentenza inoltre liquida con estrema superficialità la tesi del rapporto professionale tra Martino e Romeo sostenendo che dalla certificazione della casa circondariale di Reggio Calabria risulterebbe che le nomine fatte da Martino a Romeo sono tutte successive al suo arresto del 24.07.1990 e che “l’assenza di abituali rapporti professionali la si trae dalla circostanza che il Martino, al momento dell’arresto in Chiavari nominava suoi difensori di fiducia gli Avvocati Franco Mandalari e Nadia Alecci del Foro di Milano”.

Innanzitutto la certificazione della casa circondariale di Reggio del 05.07.1996 rileva esclusivamente le nomine fatte a mod. I.P.1. e che, pertanto, non potevano essere che successive all’inizio della detenzione del 24.07.90; non si tiene conto della contraria documentazione prodotta dalla difesa ma soprattutto non si tiene conto della testimonianza dell’avvocato Murolo che riferisce, avendo iniziato la sua attività professionale presso lo studio legale dell’avvocato Romeo, che figurava tra i clienti dello studio, per questioni di natura civile e penale, il Martino Paolo tanto è che, ancora oggi, è suo assistito nel procedimento Olimpia 1.

Inoltre risulta dai documenti citati che il Martino appena arrestato a Chiavari a formalizzato la nomina dell’avvocato Romeo per gli affari penali correnti in Reggio Calabria mentre per le vicende di Chiavari nominava avvocati di sua conoscenza, originari di Reggio Calabria, ma residenti ed iscritti al foro di Milano. Non si comprende sulla base di quale elementi si possa ricavare da tale scelta la assenza di abituali rapporti professionali.

Quanto al fatto “che il Romeo aveva custodito negli anni 1986-1987 presso un’abitazione nella sua disponibilità, sita in Gallico, il latitante Martino Paolo” la circostanza oltre a non essere vera atteso che il Martino come risulta dagli atti del processo Olimpia 1 in quel periodo era sicuramente fuori Reggio, non costituisce un fatto certo rilevato da Talamo Giovanni e da questo riferito al collaboratore Lauro quanto invece un sospetto nutrito dal Talamo che aveva notato la zia, madre della fidanzata del Martino, entrare in un complesso turistico in Gallico di proprietà, all’epoca dei fatti, del padre dell’avvocato Romeo. Nessun rilievo probatorio può pertanto attribuirsi ad una improbabile, malevola congettura del Talamo.

PROGETTI DI ELIMINAZIONE

L’ipotesi accusatoria – l’avvocato Romeo a capo, o comunque alto dirigente di una supercosca polico-mafiosa – ha sempre privilegiato quella parte, peraltro numericamente consistente, delle chiamate in reità in cui i collaboranti riferiscono di progetti di attentati, anche se mai attuati neppure a livello di atti preparatori, ai danni dell’imputato.

Si riteneva, cioè, che l’essere stato potenziale vittima di attentati qualificasse maggiormente il ruolo e l’importanza del personaggio, vuoi perché tanto maggiore è l’accanimento degli avversari quanto maggiore è il peso specifico della potenziale vittima, vuoi perché – e soprattutto – le cautele poste in essere dalla mancata vittima dimostrano la consapevolezza della propria condizione di associato.

La difesa, dopo avere lungamente dibattuto su tale rilevante (per l’accusa

appunto) aspetto della causa, ha definitivamente provato che l'avvocato Paolo Romeo conduceva, anche negli anni in cui infuriavano le c.d. "guerre di mafia" (la seconda, ma anche la prima), ma anche in tempi diversi, remoti ed attuali, una vita assolutamente normale, ed anzi ...incauta. L'imputato, proprio per il tipo di vita che conduceva, sarebbe stato un bersaglio alla portata di chiunque.

Tale pacifica conclusione autorizza a dire che, se non osservava alcuna cautela per la propria incolumità, evidentemente l'avvocato Romeo si sentiva tranquillo ed era consapevole della propria onestà; se viceversa avesse avuto da temere a causa della propria condizione di dirigente dell'associazione di cui al capo H2, l'avvocato Romeo avrebbe evitato per lo meno di rincasare in ore notturne, di frequentare locali pubblici e di fare quant'altro è stato ampiamente provato.

Per altro verso, gli elementi di fatto acquisiti rappresentano solenni smentite a quanto dichiarato dai vari Lauro e compagni, che si erano affannati per riferire che l'avvocato Romeo, proprio a causa della sua condizione di dirigente dell'associazione, sarebbe stato un obiettivo primario del cartello al quale essi appartenevano.

La sentenza minimizza la questione ma utilizza argomentazioni che dimostrano, una volta di più, l'approssimazione e la incongruenza della decisione.

CASO QUATTRONE

Il capo di imputazione recita che l'avvocato Paolo Romeo "promuoveva, quale assessore municipale della Città di Reggio Calabria, una violenta campagna finalizzata ad ottenere l'allontanamento del dott. Paolino Quattrone, già direttore del Carcere cittadino, a cagione dei provvedimenti da questi intrapresi per arginare l'illegalità diffusa che regnava all'interno dell'istituto e di cui beneficiavano, in prevalenza, Paolo De Stefano ed i suoi accoliti".

Anche questo episodio proposto dall'accusa come azione promossa e diretta dall'assessore Paolo Romeo ad ottenere l'allontanamento del dott. Paolino Quattrone a beneficio della cosca De Stefano-Tegano ovvero di Paolo De Stefano e dei suoi accoliti si rivelerà, così come proposto assurdo ed impossibile in considerazione del fatto che all'epoca dei fatti Paolo De Stefano era deceduto da quasi tre anni e che al carcere di Reggio in quel periodo vi erano detenuti appartenenti a tutti gli schieramenti della provincia di Reggio Calabria.

E' perciò che la Corte giudica la condotta dell'assessore Romeo finalizzata ad "aiutare" non il gruppo De Stefano bensì tutti i detenuti. Non viene indicato e precisato il tipo di aiuto che ne verrebbe ai detenuti dalla mancata recinzione della casa circondariale.

Comunque per sostenere tale tesi, la sentenza è costretta a fare voli pindarici assumendo che il dott. Quattrone aveva mentito all'udienza dibattimentale del 27.04.99, che la documentazione amministrativa ed i resoconti giornalistici acquisiti agli atti del fascicolo per il dibattimento confermano l'originaria versione resa dal direttore affermando con ciò cosa esattamente contraria a quanto invece emerge dalla puntuale documentazione fornita dalla difesa compresa la cassetta contenente la video registrazione dell'intervento dell'avvocato Romeo in consiglio comunale sulla questione. D'altro canto era stato proprio l'avvocato Romeo a rilasciare la autorizzazione richiesta dal direttore ed a subirne gli attacchi e le critiche da tutte la

parti politiche presenti in consiglio comunale. Non si comprende, né viene spiegato, il disegno dell'assessore che avrebbe prima rilasciato la autorizzazione e successivamente la avrebbe revocata.

CONCLUSIONI

Per tali motivi si chiede che l'ecc. Corte d'assise d'appello, in riforma della appellata sentenza, voglia assolvere l'avvocato Paolo Romeo perché il fatto non sussiste.

In via gradata, che venga scisso il capo di imputazione nel reato di cui all'art. 416 c.p. per gli episodi contestati risalenti a epoca antecedente il 1982, ossia alla data di entrata in vigore dell'art. 416 bis c.p., con dichiarazione di n.d.p. per intervenuta prescrizione, e nel reato previsto dall'art. 416 bis c.p. per gli episodi contestati successivi al 1982, prosciogliendo l'imputato da quest'ultimo reato ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

In via ancora più subordinata, che venga riqualificato il reato di cui all'art. 416 bis in quello di concorso esterno ai sensi dell'art. 110 c.p..

In via ancora più gradata, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma secondo c.p. e dichiarate comunque prevalenti le già concesse attenuanti generiche, che venga applicato il minimo della pena edittale entro i limiti della concedibilità del beneficio della sospensione della pena.

Reggio Calabria, 20 luglio 2001

Avv. Emidio Tommasini

Avv. Fabio Cutrupi